

25205/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 198/2000 in quanto: Escluso da ufficio In lista di parte Imposto dalla legge

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Corra

Oggetto

Assegno divorzile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -
- Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE SCOTTI - Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
- Dott. ROSARIO CALAZZO - Rel. Consigliere -

Ud. 04/05/2021 - CC

R.G.N. 29754/2019

eRom. 25205
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

@-U. + e.l.

sul ricorso n.29754-2019 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis), presso lo studio dell'avv.to (omissis)
(omissis), rappres. e difeso dall'avv.to (omissis), con
procura speciale in atti;

- ricorrente -

(omissis), elettivamente domiciliata presso l'avv.to
(omissis) il quale lo rappres. e difende, con procura
speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

avverso il decreto n. 1479/2019 cronol. della CORTE D'APPELLO di
ROMA, depositato l'8/07/2019;

4326
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CALAZZO.

RILEVATO CHE

Con ricorso del 12.10.17 (omissis) adiva il Tribunale di Roma, chiedendo che fosse revocato o ridotto l'assegno divorzile per euro 3300,00, posto a suo carico dalla sentenza del 2013 che pronunciò il divorzio con (omissis) recependo gli accordi delle parti.

Con decreto del 30.5.18, il Tribunale respinse il ricorso ritenendo che non fossero state allegate circostanze sopravvenute idonee a giustificare una modifica delle condizioni di divorzio

L' (omissis) propose reclamo sostenendo la violazione dell'art. 101 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe introdotto d'ufficio la questione della mancata sopravvenienza di nuove circostanze e ribadendo che la controparte era del tutto autonoma quale dependente della (omissis), e non aveva mai contribuito al mantenimento della figlia (nata nel (omissis)), disponendo altresì di proprietà immobiliari.

Con decreto dell'8.7.19, la Corte d'appello ha rigettato il reclamo, osservando che: non sussisteva violazione dell'art. 101 c.p.c. poiché l'esistenza di un giudicato tra le parti rientrava tra le questioni esaminabili d'ufficio; non erano state allegate, rispetto alla sentenza del 2013, circostanze sopravvenute significative da incidere sul reciproco assetto economico; la modifica degli orientamenti giurisprudenziali e il riferimento alle agiate condizioni dell'ex-moglie non costituivano fatti nuovi sopravvenuti idonei ad incidere sui presupposti dell'assegno divorzile; al riguardo, l'acquisizione delle proprietà da parte della resistente risaliva ad epoca

anteriore agli accordi di divorzio; era irrilevante il mantenimento della figlia, avendo ciò costituito oggetto degli accordi tra le parti.

(omissis) ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste la (omissis) con controricorso.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 116, c.p.c., avendo la Corte d'appello ritenuto di confermare la pronuncia del Tribunale, che aveva esaminato d'ufficio la questione della mancanza del fatto sopravvenuto, ai fini della modifica dell'importo dell'assegno divorzile, senza concedere il termine a difesa ex art. 101.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.c. e 5 l. n. 898/70, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al parametro di valutazione del tenore di vita goduto dall'ex-coniuge, considerando che quest'ultima non aveva mai sacrificato la propria attività lavorativa, peraltro trasferita ^{rice} a Roma per lavoro nel corso dell'unione matrimoniale. Pertanto, il ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui esso ha escluso che il suddetto mutamento di giurisprudenza configurasse un fatto nuovo legittimante la revisione dell'assegno divorzile, rilevando che gli artt. 156 c.c. e 9 l. 898 si riferiscono a "giustificati motivi" e non a fatti sopravvenuti (a differenza dell'art. 710 c.p.c. in tema di provvedimenti conseguenti alla separazione)

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto infondato il motivo di reclamo relativo alla violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c.- secondo il cui disposto, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della

3

decisione una questione rilevata d'ufficio, deve assegnare alle parti, "a pena di nullità", un termine "per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione- avendo il giudice di primo grado posto a fondamento del provvedimento impugnato in appello questioni nuove, in quanto non introdotte dalla controparte, consistenti nella mancanza di fatti sopravvenuti al provvedimento di determinazione dell'assegno divorzile.

La doglianza è infondata. Invero, la Corte territoriale ha affermato che non sussisteva alcuna violazione dell'art. 101 Cost., poiché, da un lato, l'esistenza di un giudicato tra le parti rientrava tra le questioni rilevabili d'ufficio e, dall'altro, sarebbe stato invece onere dell' (omissis) allegare l'esistenza di fatti sopravvenuti significativi, incidenti sul reciproco assetto economico. Tale pronuncia non è censurabile in quanto nella fattispecie non viene in rilievo alcuna questione attinente al giudicato *rebus sic stantibus* che caratterizza i provvedimenti oggetto di causa, bensì la diversa questione dell'onere del reclamante in appello di allegare fatti sopravvenuti specifici legittimanti, a norma del suddetto art. 9, la modifica dell'assegno divorzile.

Ne consegue che la Corte territoriale ha rettamente escluso che la decisione del Tribunale avesse violato l'art. 101 Cost., in quanto non fondata su una questione nuova, ma riguardante l'oggetto stesso del ricorso dell'ex-coniuge, in ordine alla persistenza dei presupposti di godimento dell'assegno divorzile e del relativo *quantum*.

Il secondo motivo è infondato in conformità di consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di revisione dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni

patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della *regula iuris*, non già creativa della stessa (Cass., n. 1119/2020; n.787/17).

Nel caso concreto, il ricorrente, pur consapevole della giurisprudenza citata, ha invocato la riforma dell'assegno divorzile sulla base della sola modifica dell'orientamento giurisprudenziale sui criteri di determinazione di tale assegno. Al riguardo, il collegio ritiene di dare continuità al richiamato orientamento, in quanto la diversa interpretazione giurisprudenziale, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, della fattispecie di cui all'art. 9 della l. n. 898 circa i criteri da utilizzare per decidere sulle istanze di modifica dell'assegno divorzile, non può configurare i giustificati motivi legittimanti l'accoglimento del ricorso in esame.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio tra le parti che liquida nella somma di euro 5600,00 di



cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 maggio 2021.

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Il Presidente



Depositato in

Oggi

17 Maggio 2021



Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra